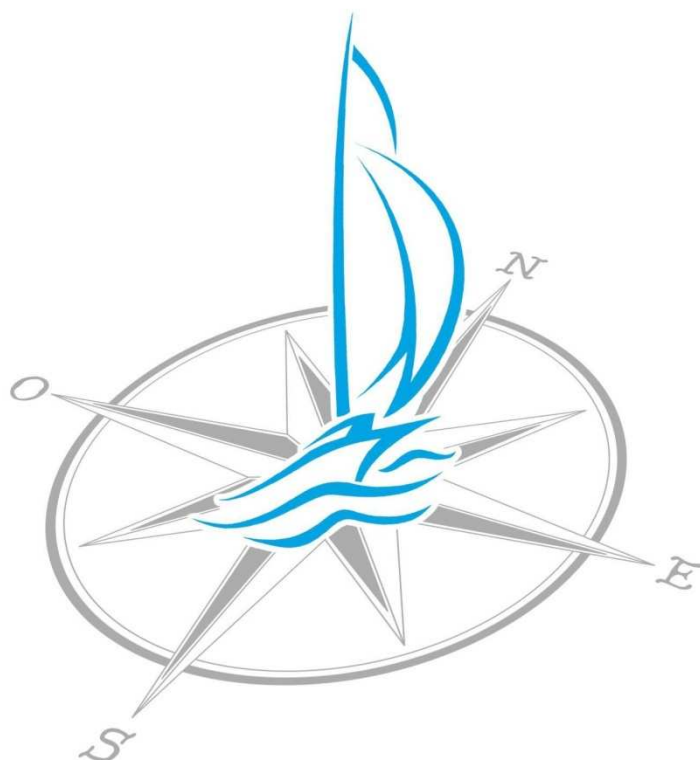


Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro

Ente pubblico non economico ex Legge Regionale n. 6 del 04 aprile 2012



STATUTO

Proposto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione	n. 26 del 09/10/2012
Adottato dall'Assemblea del Consorzio con modifiche con deliberazione	n. 13 del 08/11/2012
Verificato con osservazioni dalla Giunta Regionale lombarda con deliberazione	n. 4540 del 19/12/2012
Approvato con modifiche dall'Assemblea del Consorzio con deliberazione	n. 03 del 16/01/2013
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi	n. 005 del 30/01/2013

CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 – ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE E MODALITA' DI RAPPRESENTANZA.

1. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, è istituita l'Autorità del bacino lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, di seguito denominata Autorità, per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio lacuale di competenza degli Enti locali già aderenti al Consorzio "GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO", composto da tutti i Comuni rivieraschi del bacino lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro di seguito elencati:

Pr.	Comune	Pr	Quote di partecipazione valide per l'esercizio 2012
1	Angolo Terme	BS	1,00
2	Castro	BG	7,16
3	Costa Volpino	BG	3,56
4	Darfo Boario Terme	BS	1,11
5	Endine Gaiano	BG	1,25
6	Iseo	BS	28,09
7	Lovere	BG	3,21
8	Marone	BS	2,69
9	Monasterolo del Castello	BG	1,30
10	Monte Isola	BS	5,30
11	Paratico	BS	3,89
12	Parzanica	BG	1,12
13	Pisogne	BS	3,38
14	Predore	BG	8,54
15	Ranzanico	BG	1,34
16	Riva di Solto	BG	3,58
17	Sale Marasino	BS	2,30
18	Sarnico	BG	10,71
19	Solto Collina	BG	1,16
20	Spinone al Lago	BG	1,48
21	Sulzano	BS	4,84
22	Tavernola Bergamesca	BG	2,99
			100,00

2. L'Autorità è ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa e contabile.
3. L'Autorità assume la seguente denominazione: **Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro.**
4. La quota di rappresentanza nell'Autorità di ciascun Ente locale è composta da una quota fissa, pari all'1%, e, per i soli Comuni, da una quota aggiuntiva di importo variabile calcolata, sulla percentuale residua, in misura proporzionale all'introito rilevato dall'Autorità sul territorio del Comune e derivante dai canoni concessori, calcolato in termini di cassa. Le quote di rappresentanza

saranno arrotondate alla seconda cifra decimale. Le quote di rappresentanza determinano unicamente ed esclusivamente il peso del voto di ogni singolo Comune all'interno dell'Assemblea dell'Autorità, vengono utilizzate come metodo statistico per la rappresentazione dei risultati di esercizio e non rappresentano alcuna quota di proprietà o di partecipazione al patrimonio dell'Autorità.

5. La quota variabile verrà ricalcolata ogni fine esercizio. Il nuovo riparto delle quote di rappresentanza ha efficacia a partire dal 01/01 del nuovo esercizio. L'approvazione delle nuove quote di rappresentanza da parte dell'Assemblea dell'Autorità, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è atto sufficiente per l'aggiornamento dello Statuto senza necessità di ulteriore atto formale.

ART. 2 - SCOPI DELL'AUTORITÀ'

1. L'Autorità ha come scopo, ai sensi dell'art. 48 della l.r. n. 6/2012, l'esercizio in forma associata delle funzioni degli Enti locali in materia di demanio lacuale. L'Autorità esercita per gli Enti locali aderenti e sul territorio di rispettiva competenza le seguenti funzioni:
 - a. il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l'accertamento e la riscossione di canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
 - b. il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. n. 631/1949.
2. In caso di adesione all'Autorità da parte di Province, l'Autorità esercita le seguenti ulteriori funzioni:
 - a. il rilascio dell'autorizzazione alle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. n. 631/1949, ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune;
 - b. il rilascio delle autorizzazioni all'uso delle acque del demanio della navigazione interna, in accordo con le autorità competenti e sentiti i Comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche;
 - c. l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del R.D. n. 327/1942 e degli articoli 67, 146 e 147 del D.P.R. n. 631/1949;
 - d. il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del R.D. n. 327/1942 e degli articoli 36, 67 e 69 del D.P.R. n. 631/1949;

- e. la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche ai sensi dell'articolo 28 del decreto del D.P.R. n. 431/1997;
 - f. l'autorizzazione di apertura delle scuole nautiche.
3. Spetta altresì all'Autorità l'attuazione, in qualità di stazione appaltante per i Comuni aderenti, del programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all'art. 12 della l.r. n. 6/2012 e il rilascio del preventivo parere che i Comuni non associati devono ottenere prima di procedere alla realizzazione di tali interventi.
 4. L'Autorità può gestire servizi ed esercitare attività finalizzate alla manutenzione, salvaguardia, vigilanza, regolamentazione, valorizzazione, studio e promozione del demanio idrico e della navigazione interna, delle sue infrastrutture e delle attività economiche presenti sul territorio degli Enti locali aderenti, nonché in ambiti territoriali limitrofi o comunque funzionali al demanio della navigazione interna. Tali attività devono essere gestite in regime di equilibrio tra costi e ricavi, e comunque senza aggravii, nemmeno indiretti, a carico della Regione. Tra le attività di specifica competenza rientrano:
 - a. i servizi e le attività conferiti all'Autorità dalla Regione Lombardia in forza di leggi, convenzioni o accordi;
 - b. i servizi e le attività conferiti dalla Provincia di Bergamo, dalla Provincia di Brescia e dai Comuni rivieraschi dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro in forza di convenzioni o accordi;
 - c. i servizi e le attività conferiti da enti, pubblici o privati, riconducibili alle finalità previste nel presente comma.
 5. L'Autorità assumerà tutte le iniziative utili a favorire una gestione a livello di bacino lacuale delle problematiche legate al demanio delle acque, alla navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
 6. L'Autorità può eseguire qualsiasi attività che abbia relazione o attinenza con gli scopi dell'ente e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento della proprie finalità.
 7. L'Autorità può costituire o assumere partecipazioni in società o enti aventi scopi analoghi od affini, per lo svolgimento di attività collaterali o complementari all'attività principale per le quali sia opportuna l'associazione con altri soggetti pubblici o privati.
 8. All'Autorità competono altresì, previo trasferimento delle risorse regionali di cui all'art. 40, co. 10, della l.r. n. 6/2012, le funzioni di cui all'art. 40, co. 5 e seguenti della l.r. n. 6/2012 relative alla programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di navigazione pubblica ed alla gestione del patrimonio e del demanio strumentali sui Laghi d'Iseo, Endine e Moro.

ART. 3 - SEDE DELL'AUTORITA'

1. L'Autorità ha sede legale nel Comune di Sarnico e potrà aprire sedi operative sul territorio del bacino di competenza in conformità alla disciplina di cui al comma 2.
2. Il Consiglio di Amministrazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea, può aprire sportelli e sedi operative o decentrate per agevolare l'Utenza e favorire un migliore controllo del territorio.

ART. 4 - DURATA

1. La durata dell'Autorità è a tempo indeterminato, salvo eventuale scioglimento determinato da decisione della Assemblea nel rispetto della normativa vigente.
2. In caso di scioglimento il Liquidatore, nominato dal Presidente dell'Autorità, provvederà a curare gli adempimenti relativi al trasferimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni funzione, servizio o attività comunque denominata ai soggetti che ne hanno disposto l'attribuzione all'Autorità unitamente a quota parte delle risorse, del patrimonio, dei crediti, dei debiti riferibili all'attività conferita nel rispetto degli impegni eventualmente assunti e secondo criteri di equità.

ART. 5 - RECESSI - ADESIONI

1. Il recesso da parte di singoli Enti aderenti deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare ed ha effetto a partire dal 1° Gennaio dell'anno seguente. Ricevuta la comunicazione nei termini sopra indicati, l'Autorità trasmetterà, in formato digitale e cartaceo, i dati relativi alle concessioni in essere al 31 dicembre alla Regione Lombardia per gli adempimenti di competenza. Il recesso non comporta il trasferimento di dotazioni strumentali o di quote di patrimonio. L'Assemblea prende atto del recesso dell'Ente con apposita delibera che è atto sufficiente e necessario per l'aggiornamento dello Statuto.
2. Potranno essere ammessi a fare parte dell'Autorità, a far data dal 1° gennaio di ogni anno, gli Enti locali ricadenti nel bacino lacuale di competenza che ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione, entro il 30 giugno dell'anno precedente, previa delibera di assenso dell'Assemblea. Le adesioni sono subordinate al trasferimento all'Autorità dei dati relativi alle concessioni in corso, al fine della determinazione delle quote di rappresentanza in conformità all'art. 1 commi 4 e 5.

CAPO II - ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

ART. 6 - ORGANI

1. Sono organi dell'Autorità:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;

- d) il Direttore;
- e) l'Organo di revisione.
- 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente rimangono in carica per la durata di cinque anni e si procede al relativo rinnovo entro la scadenza dell'anno solare corrispondente al quinto anno.
- 3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Presidente si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E FUNZIONI

- 1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità, è costituita dai legali rappresentanti degli Enti locali aderenti, o loro delegati, e determina gli indirizzi generali dell'Autorità, ispirandosi alle necessità e agli interessi comuni del territorio dell'ente.
- 2. Competono all'Assemblea i seguenti atti:
 - a) l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - c) l'elezione dell'Organo di revisione;**
 - d) l'approvazione del bilancio di previsione, degli eventuali provvedimenti di variazione e dei relativi assestamenti, dei programmi pluriennali e annuali di attività, nonché del rendiconto di gestione;
 - e) l'espressione di pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei regolamenti dell'Autorità;
 - f) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Autorità;
 - g) l'assunzione di mutui;
 - h) l'assenso all'adesione da parte di nuovi Enti locali;**
 - i) l'approvazione delle modifiche dello Statuto in conformità alla disciplina di cui all'art. 48 della l.r. n. 6/2012;
 - j) lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Autorità.**

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno:
 - a) per l'approvazione del Bilancio di previsione
 - b) per l'approvazione del Rendiconto d'esercizioe in via straordinaria su iniziativa del Presidente, o previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo delle quote di rappresentanza.
- 2. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 3 giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dalla richiesta di cui al comma 1, mediante lettera

recapitata all'ufficio protocollo dei Comuni consorziati a mezzo fax, oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata o con telegramma da spedire ai componenti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni specificandone il motivo.

3. L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l'ora d'inizio della riunione di prima e seconda convocazione, a distanza non inferiore di un'ora, e l'ordine del giorno.
4. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Autorità e messi a disposizione dei partecipanti contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.
5. L'Assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla propria sede purché sul territorio della Regione Lombardia.
6. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di revisione.
7. Le sedute dell'Assemblea, salvo i casi di legge, sono pubbliche.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate in copia all'Albo dell'Autorità di Bacino. L'elenco delle deliberazioni assunte dall'Assemblea viene trasmesso ai componenti di diritto dell'Assemblea.

ART. 9 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle sedute occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza e, in seconda convocazione, che avrà luogo trascorsa non meno di un'ora dalla prima convocazione, di almeno un terzo dei componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di rappresentanza.
2. Il voto di ogni componente l'Assemblea è pari alla rispettiva quota di rappresentanza.
3. Il *quorum* richiesto per la validità delle deliberazioni è rappresentato dalla maggioranza delle quote di rappresentanza presenti, ove non sia disposto diversamente dal presente Statuto.
4. Per gli argomenti indicati all'art. 7 comma 2 lettere b), c), h) e j) è richiesta una maggioranza qualificata pari almeno ai due terzi dei partecipanti e delle quote rappresentate in assemblea. Per l'approvazione delle modifiche dello statuto di cui all'art. 7, comma 2, lettera i) è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e delle quote complessive di rappresentanza.

ART. 10 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, senza diritto di voto. In loro assenza l'Assemblea è presieduta dal componente più anziano.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti: il Presidente e due Consiglieri, dura in carica cinque anni dalla elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza nella quale si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è anche il legale rappresentante dell'Autorità di bacino.
2. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Autorità, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi consortili. La qualità dei componenti del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto a scrutinio palese dall'Assemblea. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno i 2/3 delle quote associative presenti.
4. L'Assemblea, dopo aver eletto il Presidente con le modalità stabilite dal precedente comma, procede all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con votazione a scrutinio palese sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dagli Enti aderenti. Ogni lista dovrà rispettare il principio del genere diverso e garantire la rappresentatività sia del lago d'Iseo che dei laghi minori.
5. Le quote millesimali raccolte da ciascuna lista saranno divise tra i rispettivi candidati delle stesse nel seguente modo:
 primo candidato: quote di lista diviso 1
 secondo candidato: quote di lista diviso 2
 e così per tutti i candidati iscritti nella lista
6. Risulteranno eletti Consiglieri del Consiglio di Amministrazione coloro che nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto il quoziente più alto. In caso di parità di quoziente nella nomina dell'ultimo consigliere sarà preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di quote e, a parità di quote, il più anziano di età.
7. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, con le modalità previste al comma 3 del presente articolo.
8. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale candidato non possa essere designato o non accetti la carica, designando il secondo dei non eletti e così via fino ad esaurimento dei candidati. Qualora la lista non esponga più candidati disponibili e si debba ancora provvedere alla

sostituzione, l'Assemblea procede all'elezione del consigliere con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive.

9. Nel caso previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo i componenti eletti in surrogazione restano in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo.
10. Al fine di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Autorità uscenti.

ART. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è competente per tutti gli atti di amministrazione dell'Autorità che non rientrino nelle competenze dell'Assemblea, del Presidente, del Direttore o dei Responsabili dei Servizi e, in particolare, adotta ogni provvedimento necessario per il raggiungimento degli scopi statuari, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea e provvede all'attuazione degli atti adottati dall'Assemblea.
2. In particolare competono al Consiglio di Amministrazione le seguenti materie:
 - a. l'elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del Vice-Presidente;
 - b. l'approvazione dei regolamenti dell'Autorità, previo parere obbligatorio dell'Assemblea;
 - c. la determinazione della dotazione organica dell'Autorità;
 - d. l'adozione delle proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea;
 - e. la nomina del Direttore tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione;
 - f. la deliberazione in ordine alle costituzioni o resistenze in giudizio e alle eventuali transazioni;
 - g. l'approvazione di atti che non rientrino tra le competenze del Direttore e non siano riservati all'Assemblea.

ART. 13 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche fuori dalla sede dell'Autorità, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla richiesta di cui al comma 1, con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e sono spedite almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita due giorni prima e deve esplicitare il motivo d'urgenza.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti; le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
 - a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Direttore, in qualità di segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e

- sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voto, limitatamente alle deliberazioni concernenti le lettere a., c., f. e g. dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 2, se la votazione è palese prevale il voto del Presidente.
5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione può partecipare l'Organo di revisione.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente dell'Autorità ed è eletto a scrutinio palese dall'Assemblea.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Autorità, che rappresenta in tutti gli atti civili, amministrativi e giudiziari, nei rapporti con le altre autorità, con i Comuni e con i terzi.
3. Il Presidente :
 - a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
 - b. conferisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi verbali unitamente al Direttore dell'Autorità;
 - c. rappresenta l'Autorità di fronte a terzi e davanti alle Autorità Amministrative e giudiziarie;
 - d. sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione predisposti dal Direttore;
 - e. cura l'osservanza del presente Statuto, delle leggi e dei regolamenti e vigila sull'andamento dell'Autorità;
 - f. se in possesso dei requisiti di professionalità per la nomina a Direttore, può assumere temporaneamente le funzioni di responsabile di Servizio o le funzioni del Direttore, in caso di temporaneo impedimento, dimissioni, cessazione dell'incarico di quest'ultimo e fino a nuova nomina, nei limiti previsti dalle vigenti norme in materia.

ART. 15 – IL VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea, con la maggioranza di cui all'art. 9, comma 4. In tal caso l'Assemblea provvede, secondo le modalità di cui all'art. 11, commi 7 e 8, alla nomina dei sostituti che durano in carica fino alla scadenza del mandato originario.

ART. 17 - IL DIRETTORE

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, scegliendo fra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione. L'incarico determina:
 - a) la tipologia di contratto di diritto privato;
 - b) gli eventuali compiti aggiuntivi rispetto alle previsioni statutarie;
 - c) i casi di risoluzione anticipata;
 - d) il compenso;
 - e) l'orario, anche a *part-time*;
 - f) la durata che non potrà essere inferiore ai cinque anni, eventualmente rinnovabile.
2. Quando l'incarico di Direttore è conferito, nel rispetto dei requisiti suindicati, a dipendenti dell'Autorità o degli Enti aderenti, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
3. Il Direttore non può esercitare altro impiego, né può accettare incarichi, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Alla cessazione dell'incarico, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore.
4. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'ente e, in particolare, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini dell'Autorità.
5. Il Direttore è responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Autorità, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
6. Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche di rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. In particolare, il Direttore, anche con il supporto degli uffici e del personale dell'Autorità, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) dirige l'Autorità;
- b) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'Autorità;
- c) assiste ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea in qualità di Segretario e provvede alla redazione, sottoscrizione e pubblicazione dei relativi verbali;
- d) cura l'istruzione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Autorità e per il suo organico sviluppo;
- f) predispose lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione che il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione;
- g) nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assume gli impegni di spesa annuali e pluriennali e provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al funzionamento normale ed ordinario dell'Autorità;
- h) presiede alle aste e alle licitazioni private;
- i) stipula i contratti;
- j) firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
- k) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- l) adotta gli atti di assunzione e gestione del personale;
- m) è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
- n) assiste l'Organo di revisione nello svolgimento dell'attività;
- o) svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 18 - ORGANO DI REVISIONE

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Autorità è esercitato da un organo di revisione monocratico, nominato dall'Assemblea, che dura in carica tre anni e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.
2. Il componente dell'Organo di revisione è scelto fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. n. 39/2010 o tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
3. L'Organo di revisione vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Autorità e sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione, e redige il proprio parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione; può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea senza diritto di voto.
4. Per la determinazione delle funzioni, responsabilità, limite di conferimento degli incarichi, nonché per le cause di ineleggibilità, incompatibilità e la determinazione dei compensi si applica la disciplina prevista per gli enti locali.

ART. 19 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - TECNICI - CONTABILI

1. Per lo svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici e contabili il Consiglio di Amministrazione approva la dotazione organica e indice le selezioni per l'assunzione del personale dell'Autorità, uniformandosi ai criteri di economicità e competenza e ai criteri del D.lgs. n. 165/2001.
2. L'Autorità potrà concludere contratti di lavoro diversi in funzione dei servizi erogati e delle attività gestite.
3. Per lo svolgimento dei servizi di natura tecnica, amministrativa, contabile e giuridica aventi caratteristiche di occasionalità e/o eccezionalità e/o connessi ad attività temporaneamente conferite all'Autorità con specifici provvedimenti da parte di soggetti terzi, l'Autorità potrà avvalersi di collaboratori esterni in possesso dei necessari requisiti di legge e individuati con procedure selettive o, qualora ne ricorrano i presupposti, tramite incarico fiduciario. Per le rimanenti attività dette figure potranno essere reperite all'esterno qualora l'Autorità non disponga delle necessarie professionalità al suo interno, o vengano richieste prestazioni altamente specializzate, o che non giustifichino un rapporto di lavoro dipendente data l'esiguità dell'impegno richiesto.
4. Se costituita, l'Autorità potrà utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, apposita società con particolare riferimento alle seguenti attività di:
 - a. manutenzione e potenziamento delle infrastrutture del demanio della navigazione interna;
 - b. contabilità industriale finalizzata alla corretta rendicontazione e gestione delle risorse impegnate;
 - c. vigilanza e protezione del territorio anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e associazioni private senza fine di lucro;
 - d. sensibilizzazione alle tematiche ambientali con particolare riferimento a quelle realizzate a favore delle scuole di ogni genere e grado;
 - e. ricerca e studio con particolare riferimento a quelli realizzate con enti, scuole e università;
 - f. agevolazione e supporto operativo alle attività economiche del territorio lacustre e pubblicizzazione delle attività istituzionali dell'Autorità;
 - g. gestione di servizi richiesti da Enti o da soggetti diversi per finalità comunque collegate alle attività istituzionali dell'Autorità.

ART. 20 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CONTABILI

1. L'Autorità è dotata di autonomia contabile e redige il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli Enti locali. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione e i relativi assestamenti, nonché il rendiconto di gestione, adottati dal Consiglio di Amministrazione e corredati del parere dell'Organo di revisione, sono approvati dall'Assemblea. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività. Al rendiconto di gestione è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari. L'Autorità ha

l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa. In nessun caso Regione Lombardia potrà essere chiamata alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate. Almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre, l'Autorità, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la suddetta deliberazione prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.

ART. 21 - INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE

1. I Componenti dell'Assemblea svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese.
2. Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione saranno riconosciuti compensi nei limiti delle previsioni di bilancio e di legge e avranno diritto al rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per conto dell'Autorità.

CAPO III - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ART. 22 - FINANZIAMENTI

1. L'Autorità consegue i suoi scopi e svolge i propri compiti mediante:
 - a) i proventi dai canoni demaniali, i proventi dei servizi erogati, diritti di segreteria e rimborsi stabiliti dall'Assemblea;
 - b) i mutui e le obbligazioni;
 - c) i trasferimenti e i contributi statali, regionali, provinciali, comunali e di privati;
 - d) proventi di servizi collegati all'attività principale eventualmente erogati;
 - e) eventuali altri proventi, ordinari o straordinari, anche derivanti da atti di liberalità.

ART. 23 - PATRIMONIO

1. L'Autorità può costituire un proprio patrimonio, anche mediante gli apporti e i conferimenti degli Enti aderenti.
2. Il patrimonio è individuato nelle voci riportate nel conto del patrimonio annualmente predisposto dal Consiglio d'Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'Autorità può gestire attività non autoritative, purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi, e comunque senza aggravii, nemmeno indiretti, a carico della Regione o degli Enti locali aderenti che non risultino interessati alle attività o ai servizi erogati ai sensi del presente comma.

ART. 25 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. L'Autorità ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato con apposito regolamento.

CAPO IV - RAPPORTI TRA GLI ENTI

ART. 26 - RACCORDO CON IL TERRITORIO

1. L'Autorità, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette agli Enti locali aderenti e, previa richiesta, alla Regione Lombardia, copia della documentazione relativa agli atti di propria competenza, nelle forme e nei modi definiti dal presente statuto, in occasione delle convocazioni dell'Assemblea.
2. Il Presidente e il Direttore forniscono le notizie e le informazioni richieste dai componenti l'Assemblea, dalla Regione Lombardia e dall'Organo di Revisione per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.
3. Il Consiglio di Amministrazione, almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di previsione, promuove appositi incontri con i componenti dell'Assemblea per l'illustrazione della bozza del bilancio di previsione.

ART. 27 - CONTROVERSIE

1. Le controversie che potessero insorgere tra gli Enti locali aderenti e l'Autorità saranno deferite ad una Commissione Tecnica Paritetica composta da un rappresentante di ogni soggetto interessato alla controversia.
2. In caso di unanime composizione della controversia le decisioni assunte dalla Commissione Tecnica Paritetica sono vincolanti per gli Enti locali aderenti e l'Autorità.

CAPO V - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

ART. 28 - TRASPARENZA

1. L'Autorità di Bacino informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Autorità sono pubblici, se non diversamente disposto per legge, ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
2. Gli atti degli organi dell'Autorità che devono essere pubblicati a norma di legge o di Statuto vengono resi noti mediante l'affissione, per estremi, all'Albo Pretorio dell'Autorità e la pubblicazione sull'Albo del sito internet dell'Autorità stessa. La pubblicazione sul sito internet fa fede ai fini delle disposizioni di legge sugli enti locali.

ART. 29 - ACCESSO E PARTECIPAZIONE

1. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Autorità, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
2. L'accesso agli atti è regolato da apposito regolamento dell'Autorità.
3. Il regolamento determina i tempi di ciascun tipo di procedimento, individua il funzionario responsabile, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

CAPO VI - NORME FINALI

ART. 30 - FUNZIONE NORMATIVA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Autorità. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Autorità.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, da leggi o direttive regionali, si applicano le norme previste per gli Enti locali.

Sommario

CAPO I - ELEMENTI COSTITUTIVI.....	2
ART. 1 – ISTITUZIONE, DENOMINAZIONE E MODALITA' DI RAPPRESENTANZA.	2
ART. 2 - SCOPI DELL'AUTORITA'	3
ART. 3 - SEDE DELL'AUTORITA'	5
ART. 4 - DURATA.....	5
ART. 5 - RECESSI - ADESIONI	5
CAPO II - ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE.....	5
ART. 6 - ORGANI.....	5
ART. 7 - L'ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE E FUNZIONI.....	6
ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	6
ART. 9 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI.....	7
ART. 10 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	7
ART. 11 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
ART. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
ART. 13 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
ART. 14 - IL PRESIDENTE.....	10
ART. 15 – IL VICE PRESIDENTE.....	11
ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLO	11
ART. 17 - IL DIRETTORE	11
ART. 18 – ORGANO DI REVISIONE	12
ART. 19 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - TECNICI - CONTABILI	13
ART. 20 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CONTABILI	13
ART. 21 – INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE.....	14
CAPO III - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	14
ART. 22 - FINANZIAMENTI.....	14
ART. 23 - PATRIMONIO	14
ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	15
ART. 25 – SERVIZIO DI TESORERIA	15
CAPO IV - RAPPORTI TRA GLI ENTI.....	15
ART. 26 - RACCORDO CON IL TERRITORIO	15
ART. 27 - CONTROVERSIE	15
CAPO V - TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE	15
ART. 28 - TRASPARENZA.....	15
ART. 29 - ACCESSO E PARTECIPAZIONE	16
CAPO VI - NORME FINALI	16
ART. 30 - FUNZIONE NORMATIVA DELLO STATUTO.....	16